

Vernio, 28 maggio 2026

Circolare n. 162 / a.s. 2025-26

A tutto il personale docente

Al Personale ATA

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)

Sito web

Oggetto: Obbligo di vigilanza sugli alunni – Focus sul momento della ricreazione e richiamo alla normativa vigente

In vista della gestione quotidiana delle attività scolastiche e al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni, si ritiene necessario richiamare l'attenzione di tutto il personale, e in particolare dei docenti, sull'obbligo costituzionale, civile e penale della vigilanza sui minori affidati a questa istituzione scolastica.

Il momento della ricreazione (intervallo), pur rappresentando una pausa dalle attività didattiche frontali, fa parte a tutti gli effetti dell'orario scolastico. Di conseguenza, la responsabilità del docente non viene meno, ma richiede una presenza ancora più attenta e proattiva per prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Il Quadro Normativo di Riferimento

L'obbligo di vigilanza della scuola si fonda su precise disposizioni di legge che ogni operatore scolastico è tenuto a conoscere e rispettare:

- **Responsabilità Civile e Contrattuale (Art. 1218 e Art. 2048 c.c.):** L'accoglimento della domanda di iscrizione e l'ammissione dell'alunno a scuola determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale da cui sorge, a carico dell'istituto, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. L'insegnante risponde



del danno cagionato dal fatto illecito dei suoi allievi nel tempo in cui sono sotto la sua vigilanza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

- **Obbligo di Diligenza (Art. 2051 c.c.):** La scuola risponde dei danni cagionati da cose in custodia (es. arredi, strutture, cortili), a meno che non si provi il caso fortunato.
- **Codice Penale (Art. 591 c.p. - Abbandono di persone minori o incapaci):** Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
- **Testo Unico della Scuola (D.Lgs. 297/1994, Art. 396):** Tra i doveri del dirigente e del personale ispettivo e docente rientra la garanzia della sicurezza all'interno delle strutture.
- **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca (Art. 44, comma 5):** Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali. Tra i doveri d'ufficio rientra espressamente l'attività di vigilanza: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni"*. Questo principio di continuità si estende a tutte le attività connesse, compresa la ricreazione.

Disposizioni Operative per il Momento della Ricreazione

Per tradurre la norma in prassi quotidiana ed evitare profili di "culpa in vigilando", si dispongono le seguenti regole tassative:

- **Vigilanza Continua:** Durante la ricreazione, i docenti in servizio nell'ora precedente (o secondo il piano dei turni stabilito nel Regolamento d'Istituto) devono esercitare una vigilanza attiva, dinamica e visiva. Non è consentito allontanarsi dalla classe o dagli spazi comuni (corridoi, cortili) assegnati per il turno, né dedicarsi ad attività che possano distogliere l'attenzione (es. consultazione prolungata di smartphone o registri).
- **Passaggio di Consegne:** Il docente dell'ora precedente l'intervallo non può lasciare la classe finché non è subentrato il collega di turno o il collaboratore scolastico nei corridoi, assicurando la continuità della vigilanza.
- **Gestione degli Spazi:** Se la ricreazione si svolge in cortile o nei corridoi, i docenti devono disporsi in modo da coprire visivamente l'intera area assegnata, prestando particolare attenzione agli angoli ciechi e alle zone vicine a potenziali pericoli (scale, uscite di sicurezza).
- **Ruolo del Personale ATA:** Ai sensi del CCNL, i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella vigilanza sui corridoi, nei servizi igienici e negli spazi comuni, segnalando tempestivamente ai docenti o alla dirigenza qualsiasi anomalia o comportamento a rischio.

Giurisprudenza di Riferimento (Orientamento di Cassazione)



Si ricorda che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni minorenni ha carattere assoluto e inderogabile. La responsabilità della scuola sussiste dal momento in cui l'allievo entra nelle pertinenze della scuola fino al momento in cui ne esce, e l'obbligo di vigilanza è ancora più rigoroso nei momenti di autogestione o di svago (come la ricreazione), in cui la vivacità dei ragazzi aumenta il rischio di infortuni. Nota di richiamo: La responsabilità civile del docente è "strutturale". In caso di sinistro, per superare la presunzione di responsabilità, il docente deve dimostrare non solo di essere stato presente, ma di aver adottato tutte le misure preventive idonee in relazione all'età e al grado di maturità degli alunni.

Certamente consapevole della professionalità e del senso di responsabilità che contraddistinguono il corpo docente di questo Istituto, confido nella massima puntualità nell'osservanza delle presenti disposizioni, nell'esclusivo interesse della tutela della salute dei nostri studenti e della serenità professionale di ciascuno.

La presente circolare viene pubblicata sul sito web istituzionale e notificata sul registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Marcella Panariello

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS N. 39/1993)

